



Bruxelles, 5 novembre 2018
(OR. en)

13493/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0074(COD)**

**CODEC 1770
PECHE 421
PE 143**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 22 - 25 ottobre 2018)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Alain CADEC (PPE, FR) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 89 emendamenti (emendamenti 1-89) alla proposta di regolamento.

Inoltre, i gruppi politici hanno presentato i seguenti emendamenti: il gruppo ALDE un emendamento (emendamento 90), il gruppo Verts/ALE quattro emendamenti (emendamenti 91, 92, 93 e 94), il gruppo GUE/NGL due emendamenti (emendamenti 95 e 96). Due emendamenti sono stati presentati da più di 38 deputati (emendamenti 97 e 98).

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 25 ottobre 2018, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-20, 22-56, 58-62, 64-76, 78-86, 88 e 90. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0310/2018).

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock *ittici* nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock *demersali* nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.

Emendamento

(4) Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e ***siano gestite in modo coerente con l'obiettivo di generare benefici economici, sociali e occupazionali, ridurre la dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di alimenti, promuovere la creazione di occupazione diretta e indiretta e lo sviluppo economico delle zone costiere***, applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *In base ai principi della politica comune della pesca e al fine di garantire parità di condizioni e una concorrenza leale tra i bacini marittimi, occorre che vi sia un quadro uniforme in tutti i piani pluriennali senza prevedere per i bacini marittimi alcuna deroga specifica relativa ai principi per la definizione delle quote.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, **nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) *Il regolamento (UE) n. 1380/2013 si propone esplicitamente l'obiettivo di garantire che le popolazioni delle specie pescate siano ricostituite e mantenute al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Per raggiungere tale obiettivo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prescrive per tutti gli stock il progressivo conseguimento di un tasso di sfruttamento che permetta il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e comunque al più tardi entro il 2020.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, essi dovrebbero contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.

Emendamento

(6) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, essi dovrebbero contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate, ***ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, in particolare le perturbazioni agli habitat e ai fondali marini, così come a conseguire gli obiettivi di carattere socioeconomico.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano pluriennale. A tal fine essa conclude appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati dal CIEM dovrebbero basarsi sul presente piano pluriennale e dovrebbero indicare, in particolare, gli intervalli F_{MSY} e i valori di riferimento per la biomassa (MSY , $B_{trigger}$ e B_{lim}). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, ad esempio nei pareri del CIEM riguardanti le attività di pesca multispecifica.

Emendamento

(8) La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano pluriennale. A tal fine essa conclude ***in particolare*** appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati dal CIEM dovrebbero basarsi sul presente piano pluriennale e dovrebbero indicare gli intervalli F_{MSY} e i valori di riferimento per la biomassa (MSY , $B_{trigger}$ e B_{lim}). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, ad esempio nei pareri del CIEM riguardanti le attività di pesca multispecifica ***e/o multispecie.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I regolamenti (CE) n. 811/2004¹⁸, (CE) n. 2166/2005¹⁹, (CE) n. 388/2006²⁰, (CE) n. 509/2007²¹, (CE) n. 1300/2008²² e (CE) n. 1342/2008²³ del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Questi e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

²⁰ Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

Emendamento

(9) I regolamenti (CE) n. 811/2004¹⁸, (CE) n. 2166/2005¹⁹, (CE) n. 388/2006²⁰, (CE) n. 509/2007²¹, (CE) n. 1300/2008²² e (CE) n. 1342/2008²³ del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Questi e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica *e/o multispecie*. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

²⁰ Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

²² Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

²³ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

²¹ Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

²² Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

²³ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nel quadro di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.

Emendamento

(11) Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock **demersali** sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone **di tali stock** situate al di fuori di esse, **nella misura in cui non sono soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi**. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nel quadro di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock **demersali** sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il piano di gestione non dovrebbe contemplare unicamente meccanismi per la determinazione delle possibilità di pesca a breve termine, generando in questo modo incertezza e mancanza di trasparenza per il settore.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'ambito di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock indicata nel parere scientifico più recente fornito dal CIEM relativamente a tali stock. Eventuali future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale possono rivelarsi necessarie qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui il parere scientifico fornito dal CIEM segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.

(12) L'ambito di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock **demersali** indicata nel parere scientifico più recente fornito dal CIEM relativamente a tali stock. Eventuali future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale possono rivelarsi necessarie qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock **demersali**. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui il parere scientifico fornito dal CIEM, **o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale**, segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'obiettivo del presente piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento *dell'MSY per* gli stock *bersaglio*, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per *tutti gli stock delle specie* soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

(14) L'obiettivo del presente piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento *di tutti* gli stock *contemplati dal presente regolamento al di sopra di un livello di biomassa tale da consentire il rendimento massimo sostenibile*, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per *le specie catturate nell'ambito della pesca demersale e* soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in particolare nei suoi pareri periodici sulle catture. Sulla base del presente piano, gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto all'MSY²⁴. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5%. Tale limite superiore è inoltre conforme alla “norma raccomandata” dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

²⁴ Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per determinati stock nelle sottozone CIEM da 5 a 10.

Emendamento

(16) È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati, *tra l'altro*, dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in particolare nei suoi pareri periodici sulle catture. Sulla base del presente piano, gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto all'MSY²⁴. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5%. Tale limite superiore è inoltre conforme alla “norma raccomandata” dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

²⁴ Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per determinati stock nelle sottozone CIEM da 5 a 10.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, occorre stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) non superiore al tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile. Tale tasso dovrebbe essere raggiunto quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per tutti gli stock cui si applica il presente regolamento.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Dovrebbe essere possibile fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per **lo** scampo nelle acque occidentali a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno **di tale** zona **TAC**. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(20) Dovrebbe essere possibile fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per **uno stock di** scampo nelle acque occidentali a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno **della** zona **definita per tale stock**. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È opportuno fissare sin d'ora taluni divieti di pesca della spigola e del merluzzo giallo, in particolare per proteggere i riproduttori di tali specie durante il periodo di riproduzione. Al fine di contrastare il calo dei livelli di stock di spigola e merluzzo giallo, gli Stati membri dovrebbero stabilire adeguate misure commerciali e misure di ricostituzione relative alla pesca ricreativa, secondo quanto determinato dai migliori dati scientifici disponibili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Qualora tenga conto di un impatto significativo della pesca ricreativa nel quadro delle possibilità di pesca per un dato stock, il Consiglio dovrebbe essere in grado di fissare un TAC per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o di adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di divieto.

(22) Qualora la mortalità per pesca ricreativa abbia un impatto significativo su uno stock gestito sulla base dell'MSY, il Consiglio dovrebbe poter fissare possibilità di pesca individuali e non discriminatorie per i pescatori dilettanti. Tali possibilità individuali di pesca ricreativa dovrebbero coprire periodi che non possono essere inferiori a un mese, in relazione alla realtà delle pratiche e delle catture nell'ambito della pesca ricreativa. È inoltre opportuno che le catture ricreative di alcune specie con un elevato valore commerciale siano contrassegnate mediante ablazione di una parte della pinna caudale, al fine di limitare le possibilità di un utilizzo illegale di tali catture nei circuiti commerciali del pesce.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

(23) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 **e per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ecosistema**, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, **in particolare misure volte a evitare e a eliminare gradualmente i rigetti nonché a ridurre al minimo l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili**, da specificare ulteriormente, **se del caso**, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. **È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa. In assenza di raccomandazioni comuni, la Commissione può adottare atti delegati.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Al fine di proteggere le specie e gli habitat sensibili, in particolare quelli fortemente minacciati e influenzati dalla pressione della pesca, il piano dovrebbe stabilire misure di gestione per le attività di pesca considerate, incluse la modifica delle attrezzature del peschereccio, la modifica delle attività del peschereccio e modifiche ai pescherecci stessi. Il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione dovrebbe poter adottare atti

di esecuzione definendo un'analisi del bacino marittimo, il formato e i tempi per la presentazione e l'approvazione delle misure di gestione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) È opportuno che la Commissione riferisca ogni anno al Parlamento europeo sui migliori pareri scientifici disponibili che sono stati utilizzati ai fini della fissazione delle possibilità di pesca o dell'applicazione di misure di salvaguardia da parte del Consiglio, e che la Commissione informi il Parlamento europeo in anticipo sulle situazioni per le quali il parere scientifico potrebbe portare a variazioni significative nella fissazione delle possibilità di pesca.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori

(26) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori

preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni **con i comitati consultivi interessati**, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli F_{MSY} e ai valori di riferimento per la conservazione garantisce che questi parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. Tale approccio, che prevede l'applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. In questo contesto, per "migliori pareri scientifici disponibili" si intendono i pareri scientifici accessibili al pubblico **che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, sono stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello internazionale o**

Emendamento

(28) L'applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli F_{MSY} e ai valori di riferimento per la conservazione garantisce che questi parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. Tale approccio, che prevede l'applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. **È inoltre opportuno che la Commissione riferisca ogni anno al Parlamento europeo sui migliori pareri scientifici disponibili che sono stati utilizzati, e che informi il Parlamento europeo in anticipo sulle situazioni che potrebbero portare a variazioni significative nella fissazione delle**

dell'Unione europea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139.

*possibilità di pesca. In questo contesto, per "migliori pareri scientifici disponibili" si intendono i pareri scientifici accessibili al pubblico **oggetto di un esame inter pares da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) o altro organismo scientifico adeguato, quale ad esempio il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Sono supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati disponibili e soddisfano i requisiti dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.***

²⁷ *Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il “piano”) per *i seguenti* stock demersali, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque ad esse adiacenti:

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il “piano”) per *gli* stock demersali *elencati di seguito*, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque ad esse adiacenti *che non sono soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi, nonché le attività di pesca che sfruttano*

tali stock:

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni 4b, 4c, 7a e 7d-h;

Emendamento

(4) spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni 4b, 4c, 7a, **7b**, 7d-h, **7j**, **sottozona 8 e divisione 9a**;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 23 – trattino 1

Testo della Commissione

– **nella parte meridionale del** Golfo di Biscaglia (FU 25);

Emendamento

– **nel** Golfo di Biscaglia (FU 23-24);

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 1

Testo della Commissione

– nella Galizia occidentale (FU 26-27);

Emendamento

– nella Galizia occidentale (FU 26);

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 2

Testo della Commissione

– **nelle acque iberiche (FU 28-29);**

Emendamento

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **Portogallo settentrionale (FU 27);**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **acque del Portogallo (Portogallo meridionale e Algarve) (FU 28-29);**

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente regolamento adeguando le zone di cui sopra in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone da 4 a 10 e delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

Qualora i **migliori** pareri scientifici **disponibili, in particolare quelli del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)**, indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente regolamento adeguando le zone di cui sopra in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone da 4 a 10 e delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può presentare una

2. La Commissione può presentare una

proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base **di** pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica.

proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base **dei migliori** pareri scientifici **disponibili**, ritenga necessaria tale modifica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Emendamento

3. Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7, **all'articolo 9, paragrafo 3 bis, e all'articolo 9, bis** del presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. ***Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli F_{MSY} e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nel quadro di altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure.***

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock ***demersali*** elencati al paragrafo 1 ***e garantisce che lo sfruttamento di tutte le risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento definisce altresì i dettagli per l'attuazione di misure volte a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di specie protette, nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutte le attività di pesca svolte in tali acque. La Commissione può adottare atti di esecuzione definendo un'analisi del bacino marittimo, il formato e i tempi per la presentazione e l'approvazione delle misure di gestione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

5. Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, ***e che sono catturati nell'ambito della pesca demersale.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 8, misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a

6. Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 8, misure tecniche applicabili ***per la pesca ricreativa e commerciale***

qualunque stock.

nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock *demersale*.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "intervallo F_{MSY} ": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (B_{lim}) non sia superiore al 5;

Emendamento

(2) "intervallo F_{MSY} ": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), **o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale**, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (B_{lim}) non sia superiore al 5;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "**valore** F_{MSY} ": il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, dà luogo al

Emendamento

(5) " F_{MSY} ": il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, dà luogo al rendimento massimo

rendimento massimo a lungo termine;

a lungo termine;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "B_{lim}": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

Emendamento

(8) "B_{lim}": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, ***o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale***, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

Emendamento

(9) "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, ***o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale***, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) "migliori pareri scientifici disponibili": i pareri scientifici accessibili al pubblico supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che sono stati formulati o sottoposti a un esame inter pares da un organismo scientifico internazionale indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, come il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

1. Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. ***Oltre a conseguire la sostenibilità ambientale, il piano è gestito in modo coerente con l'obiettivo di generare benefici economici, sociali e occupazionali e al contempo contribuire a rendere disponibili i prodotti alimentari.***
Il tasso di sfruttamento che permette il rendimento massimo sostenibile è

progressivamente conseguito per tutti gli stock al più tardi entro il 2020 e successivamente mantenuto.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

Emendamento

2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile, ***anche mediante l'utilizzo di attrezzature innovative e tecniche selettive***, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi ***di cui agli articoli 4 e 5*** della direttiva 2009/147/CE e ***agli articoli 6 e 12*** della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Emendamento

3. Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, ***in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi, rettili, uccelli marini, montagne sottomarine, scogliere coralline d'acque profonde e giardini di corallo o colonie di spugne***, siano ridotti al minimo e preferibilmente eliminati, onde ***garantire che i pescatori proseguano le loro attività di pesca in modo sostenibile e selettivo***. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE,

nonché con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.*

Emendamento

b) *garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ambiente marino siano ridotti al minimo, in particolare per quanto concerne gli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi i mammiferi e gli uccelli marini.*

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.

Emendamento

5. Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. *I migliori pareri scientifici disponibili sono oggetto di un esame inter pares da parte di organismi scientifici appropriati e affidabili, come il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sono resi accessibili al pubblico al più tardi quando tali misure sono proposte dalla Commissione.* Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali intervalli F_{MSY} basati sul presente piano sono richiesti al CIEM.

Emendamento

2. Tali intervalli F_{MSY} basati sul presente piano sono richiesti al CIEM **o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale.**

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

Emendamento

a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica **e/o multispecie, in particolare per limitare i vincoli socioeconomici imposti sulla pesca;**

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) per limitare a un massimo del 20 le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Emendamento

c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi **ad eccezione dei casi in cui si verificano situazioni di specie a contingente limitante o di altro tipo che paralizzino o pregiudichino in modo significativo l'attività di determinate flotte.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Allo scopo di evitare che la gestione a breve termine ostacoli l'avvio di una gestione pluriennale e favorisca la partecipazione delle parti interessate nel processo decisionale, sarà consentita l'approvazione, nel quadro del presente regolamento, delle regole di sfruttamento attraverso la regionalizzazione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In assenza di informazioni scientifiche adeguate, tali stock sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

2. In assenza di informazioni scientifiche adeguate, tali stock sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 **e assicurano almeno un livello comparabile di conservazione all'MSY come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.

Emendamento

3. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica **e/o multispecie** per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata

dell'attività di pesca.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del presente piano:

Emendamento

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM, ***o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale***, sulla base del presente piano ***e in linea con la definizione dei migliori pareri scientifici disponibili***:

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all' $MSY B_{trigger}$, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l' MSY . In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo F_{MSY} superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

Emendamento

1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock ***demersali*** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all' $MSY B_{trigger}$, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l' MSY . In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo F_{MSY} superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al B_{lim} , si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

Emendamento

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock **demersali** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al B_{lim} , si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche **per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nelle acque occidentali**:

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

Emendamento

a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate, ***in particolare di novellame***, o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 ***e sono applicabili sia alla pesca commerciale che ricreativa.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Divieti spazio-temporali di pesca della spigola

1. La pesca commerciale e la pesca ricreativa della spigola sono vietate nelle acque occidentali e nelle divisioni CIEM 4b e 4c tra il 1° febbraio e il 30 aprile. È vietato detenere a bordo, trasbordare, trasferire e sbarcare, nonché conservare catture di spigola effettuate dalla costa in tali zone.

2. Ai pescherecci dell'Unione è inoltre vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 7b, 7c, 7j e 7k, nonché nelle acque delle divisioni CIEM 7a e 7g situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatto salvo l'articolo 7, il totale ammissibile di catture per **gli** stock di scampo **nelle acque occidentali** può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

Emendamento

3. Fatto salvo l'articolo 7, il totale ammissibile di catture per **un determinato** stock di scampo può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali **della zona definita per tale stock**.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e, nel fissare le possibilità di pesca, può limitare la pesca ricreativa per evitare il superamento del tasso-obiettivo totale di mortalità per pesca.

Emendamento

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Pesca ricreativa

1. Gli Stati membri tengono conto della mortalità per pesca ricreativa al momento dell'attribuzione delle possibilità di pesca di cui dispongono e che sono previste all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di evitare il superamento del tasso-obiettivo totale di mortalità per pesca.

Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, il Consiglio può fissare possibilità di pesca individuali, applicabili in modo non discriminatorio ai pescatori ricreativi.

2. Il Consiglio si basa su criteri trasparenti e obiettivi, inclusi criteri di tipo ambientale, sociale ed economico, al momento della fissazione delle possibilità di pesca per la pesca ricreativa. I criteri da utilizzare possono in particolare riguardare l'impatto di tale pesca sull'ambiente, l'importanza sociale di tale attività e il suo contributo all'economia nei territori costieri.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture di cui al paragrafo 1.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

Marchiatura delle catture di pesca ricreativa

- 1. Gli esemplari di spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo e sogliola catturati nelle zone degli stock corrispondenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggetti a marchiatura quando sono conservati da un pescatore dilettante.*
- 2. Tale marchiatura consiste nell'ablazione della parte inferiore o della parte superiore della pinna caudale, in modo tale però da non impedire la misurazione della taglia del pesce.*
- 3. Tale marchiatura è effettuata immediatamente dopo la cattura e l'abbattimento, a riva o dopo aver riportato il pesce a bordo in caso di pesca ricreativa effettuata da un'imbarcazione. Tuttavia, gli esemplari riportati a bordo da un'imbarcazione di pesca ricreativa e che vi sono conservati vivi e in buone condizioni in un vivaio prima di essere liberati non sono soggetti a marchiatura.*

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE)

Per tutti gli stock delle specie **demersali** presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del

n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

regolamento (UE) n. 1380/2013, *e per le catture incidentali delle specie pelagiche nell'ambito delle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, cui si applica l'obbligo di sbarco*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi possibilità di pesca individuali ai sensi dell'articolo 9 bis del presente regolamento.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Pesca artigianale e costiera nelle regioni ultraperiferiche

Il presente regolamento tiene conto dei limiti associati alle dimensioni delle

imbarcazioni da pesca artigianale e costiera utilizzate nelle regioni ultraperiferiche. Lo sbarco delle catture accessorie, qualora ciò non abbia un impatto negativo sulla quantità di biomassa riproduttiva dello stock, deve pertanto essere consentito.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per i pescherecci battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata. ***In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale, espressa in kW, dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.***

Emendamento

1. Per le zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per i pescherecci battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nelle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì limitare la capacità totale dei pescherecci in questione di cui al suddetto paragrafo che utilizzano un attrezzo specifico.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di fissare limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8, 10 e ***11 ter*** del presente regolamento.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni conformemente

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni conformemente

all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 14. **Essi** possono altresì presentare **tali** raccomandazioni quando **lo ritengano** necessario, in particolare in caso di **cambiamenti improvvisi** della situazione di **uno degli** stock **ai quali** si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell'anno precedente.

all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 14. **Gli Stati membri** possono altresì presentare **ulteriori** raccomandazioni quando necessario, in particolare in caso di **variazione** della situazione di **qualunque** stock **cui** si applica il presente regolamento, **nonché stabilire un piano che contenga misure volte all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca nelle acque occidentali**. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell'anno precedente, **o quanto prima laddove tali raccomandazioni comuni siano volte a fronteggiare situazioni di emergenza identificate dai più recenti pareri scientifici**.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

*Seguito e previa comunicazione delle
modifiche dei pareri scientifici*

1. Entro il 1° aprile di ogni anno, la Commissione trasmette al Parlamento europeo i migliori pareri scientifici disponibili che sono serviti da base per le decisioni del Consiglio relative alla fissazione delle possibilità di pesca adottate in applicazione del presente regolamento, tra il 1° febbraio dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno in corso.

Per tutti gli stock e le specie aliene interessate, la relazione menziona in particolare le possibilità di pesca fissate dal Consiglio ai sensi degli articoli 4 e 5 e, se del caso, dell'articolo 7 del presente regolamento, precisando inoltre i valori corrispondenti espressi in mortalità per pesca. Tali dati sono confrontati ai pareri scientifici utilizzati per stabilire gli intervalli di mortalità per pesca ($MSY_{F_{lower}}$, $FMSY$ e $MSY_{F_{upper}}$ e le possibilità di pesca corrispondenti), il livello stimato di biomassa riproduttiva dello stock e le soglie di riferimento della biomassa ($MSY_{B_{trigger}}$ e B_{lim}).

2. La Commissione comunica al Parlamento europeo, il più rapidamente possibile dopo esserne venuta a conoscenza, e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio per la fissazione di possibilità di pesca, le situazioni per le quali i valori più recenti di $FMSY$ corrispondono a variazioni di possibilità di pesca che si discostano di oltre il 20 % dalle possibilità di pesca corrispondenti al valore $FMSY$ del parere scientifico che è servito da base

per la fissazione delle possibilità di pesca per il periodo in corso. Analogamente, la Commissione comunica al Parlamento europeo, il prima possibile e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio, i casi in cui i pareri scientifici relativi ai diversi livelli di riferimento di biomassa riproduttiva degli stock giustificano l'adozione di misure di salvaguardia a norma dell'articolo 7.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Valutazione del piano

Emendamento

Valutazione *e attuazione* del piano

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, *e* agli articoli 8 e 10 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 8 e 10, ***nonché all'articolo 11, paragrafo 1 ter***, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8 e 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 8 e 10, **nonché all'articolo 11, paragrafo 11 ter**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, degli articoli 8 e 10, **nonché dell'articolo 11, paragrafo 1 ter**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2) "intervallo F_{MSY} ": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (B_{lim}) non sia superiore al 5;

Emendamento

2) "intervallo F_{MSY} ": un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), **o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale**, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 rispetto al rendimento massimo sostenibile. Ad esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (B_{lim}) non sia superiore al 5;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) " B_{lim} ": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori

Emendamento

8) " B_{lim} ": il valore di riferimento delle dimensioni dello stock fornito dai migliori

pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, ***o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale***, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9) "MSY B_{trigger}": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

Emendamento

9) "MSY B_{trigger}": il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, ***o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale***, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali intervalli F_{MSY} basati sul presente piano sono richiesti al CIEM.

2. Tali intervalli F_{MSY} basati sul presente piano sono richiesti al CIEM *o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale.*

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 17 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) per limitare a un massimo del 20 le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Emendamento

c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi *ad eccezione dei casi in cui si verificano situazioni a contingente limitante o di altro tipo che paralizzino o pregiudichino in modo significativo l'attività di determinate flotte.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 17 – punto 3

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del presente piano:

Emendamento

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM, *o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale*, sulla base del presente

piano:

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/1139

Articolo -15 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Al capo IX è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo -15

Seguito e previa comunicazione delle modifiche dei pareri scientifici

1. ***Entro il 1° aprile di ogni anno, la Commissione trasmette al Parlamento europeo i migliori pareri scientifici disponibili che sono serviti da riferimento per le decisioni del Consiglio relative alla fissazione delle possibilità di pesca adottate in applicazione del presente regolamento, tra il 1° febbraio dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno in corso.***

Per tutti gli stock e le specie aliene interessate, la relazione menziona in particolare le possibilità di pesca fissate dal Consiglio ai sensi degli articoli 4 e 5 e, se del caso, dell'articolo 7 del presente regolamento, precisando inoltre i valori corrispondenti espressi in mortalità per pesca. Tali dati sono confrontati ai pareri scientifici utilizzati per stabilire gli intervalli di mortalità per pesca (MSY_{Flower} , $FMSY$ e MSY_{Fupper} e le possibilità di pesca corrispondenti), il livello stimato di biomassa riproduttiva dello stock e le soglie di riferimento della biomassa ($MSY_{Btrigger}$ e B_{lim}).

2. La Commissione comunica al Parlamento europeo, il più rapidamente possibile dopo esserne venuta a conoscenza, e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio per la fissazione di possibilità di pesca, le situazioni per le quali i valori scientifici più recenti di FMSY corrispondono a variazioni di possibilità di pesca che si discostano di oltre il 20 % dalle possibilità di pesca corrispondenti al valore FMSY del parere scientifico che è servito da base per la fissazione delle possibilità di pesca per il periodo in corso. Analogamente, la Commissione comunica al Parlamento europeo, il prima possibile e in ogni caso prima dell'adozione di una nuova decisione del Consiglio, i casi in cui i pareri scientifici relativi ai diversi livelli di riferimento di biomassa riproduttiva degli stock giustificano l'adozione di misure di salvaguardia a norma dell'articolo 7.";